



Notizie dal web n. 20/2023

1° giugno 2023

Per fronteggiare il caro materiali nelle opere del PNRR e PNC, il Mef ha assegnato, ai Ministeri che ne hanno fatto richiesta, 2,32 miliardi di euro con l'obiettivo di bandire, nel primo semestre 2023, gare sulla base di prezzi aggiornati.

L'assegnazione, finanziata con il 'Fondo per l'avvio delle opere indifferibili', è avvenuta con il **DM 19 maggio 2023** del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Caro materiali, in arrivo 2,32 miliardi di euro Le risorse contro il caro materiali, 2,32 miliardi di euro del "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" del PNRR e del PNC, consentiranno l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, sulla base di prezzi aggiornati, fino al 30 giugno 2023.

Il totale dell'assegnazione è ripartito in questo modo:

- 1,6 miliardi di euro per le opere finanziate dal PNRR;
- 229 milioni di euro per le opere finanziate dal PNC;
- 491 milioni di euro per le opere per le quali è stato nominato un commissario straordinario.

La quota maggiore di risorse è stata assegnata al Ministero delle Infrastrutture, che sommando le tre linee di finanziamento riceverà in tutto circa 1,8 miliardi di euro.

Il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" del PNRR è stato istituito dal Decreto "Aiuti" (DL 50/2022).

La dotazione del Fondo è stata incrementata a più riprese per far fronte al caro materiali in edilizia e poter bandire le gare sulla base dei prezzi aggiornati alle condizioni di mercato.

L'ultimo rifinanziamento del Fondo è avvenuto con la Legge di Bilancio per il 2023, che ha stanziato **10 miliardi di euro** per l'avvio delle gare nel 2023.

Ogni anno il Mef detta le regole per accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili: le Stazioni Appaltanti delle Amministrazioni centrali presentano una domanda, mentre per gli Enti locali è stato previsto un meccanismo di preassegnazione. Le **regole per il 2022** sono state replicate anche nel 2023.

Per il 2023, il DM 10 febbraio 2023 ha previsto che le Stazioni Appaltanti **presentassero la richiesta** dal 14 marzo al 3 aprile e ha fissato al 10% dell'importo del decreto di assegnazione la preassegnazione automatica.

Sulla base delle richieste presentate, il Mef ha stilato la graduatoria e deliberato l'assegnazione delle risorse con il DM 19 maggio 2023. Da *Edilportale*.



In questo numero

Il MEF assegna 2,32 mld per avviare gli affidamenti con prezzi aggiornati

1

Spesi 1,26 miliardi del PNRR

2

Per il TAR nell'Accordo quadro conta il valore a base di gara e non quello massimo presunto (1)

3

Per il TAR nell'Accordo quadro conta il valore a base di gara e non quello massimo presunto (2)

4

Per le strutture turistiche il fotovoltaico sui tetti è consentito sino a giugno 2024

4

Tre bandi da 25mln al fine di rafforzare il turismo sostenibile

5

Spesi 1,26mld del PNRR

«Il nostro obiettivo è chiaro: ottimizzare l'occasione del Pnrr, compiendo scelte strategiche, chiare ed efficaci, velocizzando al massimo le procedure e garantendo che le risorse possano arrivare a terra», assicura la premier Giorgia Meloni nella premessa alla prima relazione del suo Governo sull'attuazione del Pnrr.

Il cammino dei fondi verso l'attuazione resta complicato. Lo conferma la tabella 5.1 a pagina 85 della relazione, che indica in 25,74 miliardi la spesa realizzata al 28 febbraio scorso: si tratta del 13,44% delle risorse Pnrr, ma soprattutto di soli 1,259 miliardi in più rispetto al dicembre 2022. In pratica, nei primi due mesi è stato speso il 3,1% dei 40,9 miliardi che il calendario mette in programma per quest'anno, e che promettono i due terzi della crescita del Pil, secondo i calcoli della Corte dei conti.

I numeri vanno maneggiati con una certa cura. Il dato aggiornato a fine 2022, per esempio, è più alto rispetto alle previsioni della Nadev di settembre, ma solo per un effetto ottico legato alla riclassificazione contabile dei crediti d'imposta edilizi chiesta da Istat ed Eurostat. La misura del tasso effettivo di avanzamento si fonda poi sui monitoraggi del Regis, la piattaforma telematica della Ragioneria generale che censisce tutti i filoni del Pnrr e che, come ammesso dallo stesso Governo, ha qualche problema di completezza. Ma anche con queste cautele il quadro è chiaro, e mostra che il decollo della spesa non è ancora avviato e che le uscite effettive finora si concentrano sui vecchi progetti, quelli cioè che erano già previsti dalla programmazione nazionale e sono entrati poi nelle coperture del Recovery Plan. Fra questi spiccano i crediti d'imposta alle imprese e le «piccole opere» dei Comuni, che pur se ora contestate dal Governo hanno già visto pagamenti per 2,5 miliardi. Da NT+.



Per il TAR nell'Accordo quadro conta il valore a base di gara e non quello massimo presunto (1)

Nella procedura di gara finalizzata all'affidamento di un accordo quadro il valore totale indicato nei documenti di gara come importo massimo dello stesso non coincide con l'importo a base di gara. Di conseguenza, l'offerta di un concorrente può essere esclusa solo se di importo superiore all'importo a base di gara, non rilevando il diverso importo indicato come valore massimo presunto dell'accordo quadro. Si è espresso in questi termini il Tar Lazio, Sez. III, 22 maggio 2023, [n.8633](#), con una pronuncia che riassume in maniera efficace i punti qualificanti dell'accordo quadro anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali. Tuttavia la questione specifica affrontata viene risolta con una soluzione che lascia perplessi, e che sembra debba essere rivalutata anche alla luce di una specifica novità contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Un ente appaltante aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento mediante accordo quadro di una fornitura di abbigliamento, dispositivi di protezione individuale e calzature per la sicurezza, suddivisa in due distinti lotti. In particolare il lotto 2 prevedeva un valore totale massimo della fornitura pari a 11.910.000 euro, composto da un importo base di 7.940.000 euro per 36 mesi cui andava aggiunto in via opzionale un ulteriore importo pari a 3.970.000 euro nel caso in cui l'ente appaltante avesse deciso di esercitare l'opzione al rinnovo per ulteriori 18 mesi. Il bando di gara precisava che il suddetto valore massimo era da considerarsi un importo presunto, nel senso che l'aggiudicatario non poteva pretendere nulla qualora l'importo delle prestazioni effettivamente richieste fosse stato inferiore, cosicché alla scadenza dell'accordo quadro il valore delle forniture eseguite fosse stato anche sensibilmente inferiore al valore massimo ipotizzato. Nella stessa documentazione di gara era previsto che, relativamente a una parte dei prodotti oggetto della fornitura, il relativo prezzo unitario non potesse essere superiore all'importo unitario base indicato dallo stesso ente appaltante. Attraverso la moltiplicazione di tale ultimo importo per le quantità presunte – ricavate dallo storico degli acquisti degli ultimi anni – l'ente appaltante indicava un importo a base di gara pari a 3.968.381,60 euro, riferito evidentemente solo a una parte della fornitura complessiva. Veniva inoltre precisato che tale valore era determinato ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico e non poteva quindi considerarsi indicativo dell'incidenza di questa parte delle forniture rispetto al valore complessivo dell'appalto. Infine, a completamento del quadro, tra le cause di esclusione veniva indicata la circostanza che l'offerta presentata contenesse anche un solo prezzo unitario superiore all'importo unitario base – in relazione alla parte della fornitura per la quale tale importo veniva indicato – nonchè l'ipotesi in cui il valore complessivo offerto (prezzi unitari moltiplicati per relative quantità) fosse pari o superiore all'importo a base di gara. Alla gara partecipavano quattro concorrenti e una volta intervenuta l'aggiudicazione il secondo classificato la impugnava proponendo ricorso davanti al giudice amministrativo. Il motivo principale posto a fondamento del ricorso si basava sulla mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicatario che secondo il ricorrente avrebbe dovuto intervenire in quanto la stessa recava un prezzo superiore all'importo a base di gara. Più in particolare, il ricorrente rilevava che l'offerta economica dell'aggiudicatario era di importo superiore a 8 milioni di euro, cioè superiore all'importo di 7.940.000 euro che, sempre nella prospettazione del ricorrente, costituiva l'importo a base di gara. A questa censura l'ente appaltante replicava evidenziando che l'unico importo indicato nella documentazione di gara come importo a base d'asta era quello di 3.968.381,60 euro, relativo solo a una parte della fornitura, e corrispondente alla sommatoria degli importi unitari indicati dall'ente appaltante moltiplicati per le quantità presunte.

Segue pagina successiva



Per il TAR nell'Accordo quadro conta il valore a base di gara e non quello massimo presunto (2)

L'importo di 7.940.000 euro non era invece da considerare un importo a base di gara, bensì unicamente come il valore massimo complessivo dell'accordo quadro, rappresentava cioè il limite di spesa dell'ente appaltante per l'acquisto dei prodotti oggetto della fornitura. Si trattava quindi di un valore che costituiva un autovincolo stabilito dall'ente appaltante ai fini di definire il limite massimo dell'esborso economico che lo stesso poteva sostenere in sede di esecuzione dell'accordo quadro. Il superamento di tale valore massimo non costituiva quindi causa di esclusione dalla gara. Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, aderendo alla linea difensiva dell'ente appaltante. Per giungere a questa conclusione il giudice amministrativo sviluppa un iter argomentativo che prende le mosse dalla definizione di accordo quadro contenuta nel D.lgs. 50/2016. Secondo questa definizione l'accordo quadro è un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici volto a stabilire le clausole che andranno a disciplinare gli appalti da affidare entro un determinato arco temporale, in particolare per quanto riguarda il prezzo ed eventualmente le quantità previste. Sulla base di questa definizione la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l'accordo quadro è una particolare modalità di scelta del contraente che, in funzione semplificatoria, mira a definire le clausole che disciplineranno i futuri appalti da affidare in un determinato arco temporale con l'indicazione in particolare dei prezzi e delle quantità previste. Questo istituto appare particolarmente idoneo da utilizzare in tutti i casi in cui gli enti appaltanti non sono nelle condizioni di predeterminare in maniera precisa e circostanziata i quantitativi delle prestazioni da eseguire in un determinato periodo di tempo. Sotto questo profilo l'accordo quadro può essere inquadrato nella tipologia dei contratti normativi, cioè quei contratti da cui non conseguono nell'immediato effetti reali o obbligatori, e il cui unico effetto pratico è quello di vincolare le parti contraenti al rispetto delle condizioni fissate nell'accordo quadro ai fini della disciplina dei successivi contratti esecutivi. La configurazione dell'accordo quadro in termini di contratto normativo comporta che l'aggiudicatario dello stesso non acquisisce alcun diritto o aspettativa a eseguire le prestazioni nella misura indicata come valore massimo dell'accordo quadro nei documenti di gara. L'aggiudicatario è infatti unicamente la controparte contrattuale dell'ente appaltante in relazione ai singoli contratti esecutivi che l'ente appaltante riterrà di stipulare, il cui numero non è determinabile a priori in quanto gli stessi sono destinati ad essere stipulati in relazione al progressivo manifestarsi delle esigenze del medesimo ente appaltante, fermo restando il vincolo costituito dal valore massimo indicato in sede di gara. In questa logica anche la giurisprudenza comunitaria ha affermato che nell'accordo quadro è necessario fissare il solo valore massimo dello stesso che definisce il limite dello sforzo organizzativo che potrà essere richiesto all'aggiudicatario, al fine di garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza. Da questi principi giurisprudenziali il Tar Lazio giunge ad affermare che ai fini della legittimità dell'affidamento dell'accordo quadro l'unico obbligo che hanno gli enti appaltanti è quello di fissare nella documentazione di gara il valore dell'accordo quadro stesso, che costituisce un limite che opera in duplice direzione: limite massimo di spesa che l'ente appaltante non può superare e limite massimo delle prestazioni che possono essere richieste all'aggiudicatario. Ricostruito in questi termini il quadro d'insieme, il Tar Lazio rileva che tale valore massimo non è tuttavia coincidente con l'importo a base di gara. Nel caso di specie, quest'ultimo è stato definito dall'ente appaltante con esclusivo riferimento a una parte della fornitura, ai fini peraltro della determinazione del relativo punteggio per l'offerta economica. Ne consegue che per questa parte della fornitura – ma solo per questa – i concorrenti avevano il limite insuperabile di non formulare offerte di importo superiore all'importo a base di gara, pena l'esclusione delle stesse. Al contrario, nessun importo a base di gara è stato previsto con riferimento all'altra parte della fornitura, rispetto alla quale ai concorrenti è stata lasciata la più ampia libertà nella formulazione delle loro offerte. L'offerta formulata dall'aggiudicatario recava, con riferimento ai prodotti inclusi nella parte di fornitura per la quale era stata fissato un importo a base di gara, un importo inferiore a quest'ultimo. Di conseguenza la stessa non andava esclusa, a nulla rilevando che complessivamente – e cioè con riferimento all'intera fornitura, comprensiva anche dei prodotti per i quali l'ente appaltante non aveva indicato la base d'asta – l'offerta economica contenesse un importo superiore al valore massimo dell'accordo quadro. Da NT+.

Tre bandi da 25mln per le imprese al fine di rafforzare il turismo sostenibile

Rafforzare le grandi destinazioni culturali, fronteggiare il fenomeno dell'over-tourism, favorire la transizione ecologica del settore e sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche.

È l'obiettivo dei tre bandi pubblicati dal Ministero del Turismo a valere sul **Fondo per il Turismo sostenibile** da 25 milioni di euro per il triennio 2023-2025 finalizzato a promuovere l'ecoturismo e il turismo sostenibile, minimizzando gli impatti economici, ambientali e sociali, generando al contempo reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

I tre Avvisi Pubblici sono indirizzati alle strutture ricettive anche non imprenditoriali, e alle imprese turistiche meglio specificate all'interno dei singoli Avvisi e sono atti a:

1. realizzare interventi utili all'ideazione, creazione, promozione, valorizzazione di **progettualità che incentivino un turismo maggiormente sostenibile**;
2. ottenere la certificazione di sostenibilità;
3. costituire l'elenco degli enti accreditati al rilascio di tali certificazioni.

Come detto, la misura intende perseguire tre finalità:

- a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la **creazione di itinerari turistici innovativi** e la destagionalizzazione del turismo;
- b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di **promozione del turismo intermodale** secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

“Un passo in avanti per un turismo sempre più sostenibile - ha commentato la Ministra del turismo Daniela Santanchè -. Autorevoli studi ci rivelano di come gli italiani, nelle loro scelte turistiche, siano disposti anche a pagare un sovrapprezzo, a patto che le pratiche verdi siano riconoscibili ed efficaci, per esempio opzionando strutture ricettive con certificazione di sostenibilità ambientale. Ma la sensibilità verso la sostenibilità si riscontra anche dal lato delle imprese”.

Infatti, l'Italia è avanti nell'adozione di misure per limitare la produzione di CO2 del settore ricettivo e ha raggiunto un potenziale di abbattimento pari al 61% rispetto al 47% dell'Europa. Questi nostri avvisi rappresentano quindi un atto concreto che ci aiuterà a promuovere sui territori iniziative volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento turistico, **percorsi turistici innovativi ed alternativi**, e rispondere alle esigenze dei turisti che ricercano sempre più esperienze di qualità e sostenibili” - ha concluso la Ministra.

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare le **domande di partecipazione** tramite l'apposita piattaforma informatica del Ministero del Turismo. Da *Edilportale*.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici